

CONTRATTO PER L'APPALTO DI SERVIZI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA

(ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, e successive modifiche e integrazioni)

CIG: B63320A495

tra

Centro di Medicina S.p.A (C.F. e P.IVA 03438220265) con sede in Viale della Repubblica, 10/B- 31020 Villorba (TV), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dott.ssa Francesca Piacentini, di seguito per brevità denominata anche "Struttura"

e

L'istituto IC Correggio 1 – C.F.: 91160750351 - con sede legale in Via Conte Ippolito 18 – 42015 Correggio (RE), nella persona del Legale Rappresentante prof.ssa Annita Verticilo , di seguito anche "Società" per brevità

PREMESSO CHE

- a) Centro di Medicina è una struttura privata polispecialistica, ambulatoriale, non di ricovero, che, nell'ambito della propria attività, si avvale di dipendenti e/o collaboratori libero professionali che abbiano la competenza e la professionalità necessaria per supportare l'attività della Struttura nell'offerta di servizi afferenti alla medicina del lavoro e alla sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui al T.U. n. 81/08 e ss.mm. alle proprie aziende *partners*;
- b) in particolare, a tal fine la Struttura dispone di propri locali, attrezzature, idonee allo svolgimento di tale attività,
- c) la Struttura si avvale di collaboratori libero professionali che manifestino disponibilità a recarsi, ove richiesto e concordato, anche presso la sede indicata dalle aziende *partners* della Struttura medesima;
- d) per quanto concerne i Medici collaboratori libero professionali di cui si avvale la Struttura, gli stessi sono medici specializzati in Medicina del Lavoro, Igiene e Medicina Preventiva e/o iscritti all' elenco nazionale dei Medici Competenti, Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica e/o Medico Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, in possesso di titoli idonei, della professionalità e competenza necessaria ed indispensabile allo svolgimento dei compiti di medico competente ai sensi T.U. n. 81/08 e ss.mm.,
- e) la Società, ai sensi della vigente normativa, avuto particolare riguardo a quanto prescritto dal D.lgs.



n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni (di seguito “Decreto Sicurezza”), ha l’obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale.

Ciò premesso, le parti, d’accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Premesse.

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e costituiscono presupposto comune ed essenziale per entrambi i contraenti.

Art. 2 Oggetto del Contratto.

2.1 Obblighi della Struttura.

La Struttura, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a:

- a) selezionare direttamente i medici competenti, sulla base di criteri concordati con la Società e nel rispetto delle previsioni di cui al Decreto Sicurezza, i quali svolgeranno i compiti previsti dal Decreto Sicurezza medesimo;
- b) selezionare, ove ritenuto opportuno dalle Parti sottoscrittrici, sempre in accordo con la Società, il Medico Coordinatore
- c) organizzare, unitamente al nominando medico competente ed eventualmente al medico coordinatore e alla Società, il calendario di programmazione delle attività tenendo conto degli adempimenti previsti dagli incarichi quali le visite mediche necessarie per l’osservanza del protocollo sanitario (visita medica preventiva/preassuntiva, periodica, su richiesta del lavoratore, in occasione dell’assegnazione/cambio mansioni, alla cessazione del rapporto di lavoro, l’adibizione del lavoratore a turni o fascia oraria), eventuali esami clinici, biologici, d’indagine, sopralluoghi, accertamenti sanitari-diagnostici relativi ai rischi connessi alle mansioni e ritenuti necessari dal Medico Competente in base al protocollo sanitario di volta in volta redatto e considerando che la periodicità e la tipologia degli accertamenti di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio è variabile a seconda del rischio connesso con l’attività lavorativa specifica espletata dai dipendenti della Società;
- d) le obbligazioni della Struttura di cui al precedente punto sub c), così come concordate con la Società, saranno compiutamente elencate nell’allegato 1, da intendersi parte integrante del presente contratto; in caso di richiesta di modifiche e/o integrazioni, la Struttura invierà un nuovo listino che dovrà essere controfirmato dalla società, diventando in questo modo anch’esso parte integrante del presente contratto;



e) gestire lo scadenziario delle aziende partner, a seguito dell'invio di quanto richiesto dal punto 2.2 sub a) e sub b). In particolare, alle aziende verrà fornito un portale per lo scarico delle idoneità, tramite il seguente link: <https://mdlazienda.centrodimedicina.com>. Il predetto Portale Web consente alle aziende di accedere ai dati per la visualizzazione ed il download dei documenti di idoneità di ciascun lavoratore, sottoposto a visita medica secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08. Inoltre, esso permette di gestire le anagrafiche dei lavoratori, di visualizzare dati sempre aggiornati relativi alle visite mediche effettuate ed alle loro scadenze via Web, in maniera molto semplice, grazie ad una interfaccia intuitiva ed *user friendly*, consentendo altresì di scaricare i relativi giudizi di idoneità in formato PDF e di visualizzare analisi statistiche sui dati aggregati, con grafici che riassumono l'esito e l'andamento delle visite mediche. Il prodotto è un software gestionale per la Medicina del Lavoro, risponde alle specifiche del D.Lgs. 81 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ad alle disposizioni integrative e correttive introdotte dal D.Lgs. 3/8/2009 e dal decreto 9/7/2012 (GU n. 173 del 26/7/2012) e s.m.i.;

f) anche i dipendenti delle aziende partners della Struttura potranno avere accesso al portale per la Sorveglianza Sanitaria dedicato, che permette al singolo dipendente che ne voglia fruire di accedere alle sue informazioni On Line come, a titolo meramente esemplificativo, le idoneità lavorative, la cartella sanitaria, gli eventuali esami o prestazioni richieste dal Medico del Lavoro, il tutto con garanzia di privacy per il dipendente, poiché il predetto accesso non sarà visibile/consultabile dall'azienda;

g) le regole e le modalità di utilizzo del gestionale di cui al precedente punto sub e), saranno compiutamente elencate nell'allegato 2, da intendersi parte integrante del presente contratto, mentre le modalità di utilizzo del gestionale di cui al precedente punto sub f) saranno descritte nell'allegato 3, parimenti da intendersi parte integrante del presente contratto. Gli allegati 2 e 3 verranno inviati successivamente alla sottoscrizione della presente scrittura;

h) gestire le attività amministrative necessarie ai fini di eventuali prenotazioni di esami di laboratorio, di esami strumentali-diagnostici e delle visite specialistiche;

i) trasmettere i risultati delle analisi e dei controlli del personale della Società sottoposto a sorveglianza sanitaria al nominando medico competente con le modalità di riservatezza prescritte dalla legislazione vigente;

l) trasmettere alla Società copia del giudizio di idoneità alla mansione a rischio.



2.2 Obblighi della Società.

La Società, con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a:

- a) fornire alla segreteria della Struttura l'elenco di tutti i dipendenti in forza alla Società da sottoporre a Sorveglianza Sanitaria con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza degli accertamenti sanitari;
- b) completare il detto elenco con le generalità dei dipendenti (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, mansione, come da protocollo sanitario);
- c) collaborare con la Struttura al fine di agevolare il Medico Competente nello svolgimento dell'incarico. Resta inteso che la Società non avrà accesso ai dati personali- sanitari, sensibili e non – dei lavoratori, che saranno di norma trattati dai Medici Competenti, ed eventualmente e nel rispetto dei principi stabiliti della normativa sulla privacy, anche dalla Struttura, per quanto di propria competenza, sotto la propria responsabilità.
- d) corrispondere alla Struttura il corrispettivo per la prestazione ricevuta secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

Art. 3 Ambito di competenza territoriale.

3.1 Gli incarichi indicati al precedente punto 2 si intendono riferiti alle sedi indicate più nel dettaglio nelle singole lettere di nomina del Medico Competente.

Art.4 Durata del contratto e facoltà di recesso.

4.1 La durata del presente Contratto è di anni 1 (uno), con decorrenza dalla sottoscrizione.

4.2 Il contratto si rinnova tacitamente, salvo il diritto di recesso, così come specificato nel successivo art.

4.3.

4.3 Sia la Struttura che la Società hanno la facoltà di recedere dal presente contratto ex art. 1373 cc.. Tale facoltà dovrà essere esercitata con comunicazione da trasmettersi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo e-mail pec, con preavviso di almeno mesi 3 (tre).

4.4 Nel caso in cui il Medico Competente assegnato alla Società non si renda più disponibile (a causa di disdetta/rinuncia dell'incarico, irreperibilità, etc...) e la Struttura stessa non riesca a trovare un sostituto per le prestazioni in corso di esecuzione, ai sensi e per gli effetti del presente articolo essa ha facoltà di



recedere dal contratto, con effetto immediato, inviandone comunicazione alla Società a mezzo e-mail pec, decorsi 15 giorni dal momento della comunicazione di recesso/disdetta rinuncia da parte del Medico.

4.5 Le parti pattuiscono che il recesso, salvo nel caso descritto al precedente Art. 4.4, non avrà effetto per le prestazioni in corso di esecuzione.

4.6 Al recesso (o risoluzione-vedasi art. 9) del presente contratto è inscindibilmente collegata la disdetta e la rinuncia dell'incarico-nomina del Medico Competente e, ove nominato, del Medico Coordinatore

4.7 Si procederà a fatturare tutte le prestazioni che non sono state possibili erogare per i dipendenti che l'azienda pur avendo dato conferma dell'appuntamento, non si sono presentati o hanno dato disdetta con un preavviso inferiore alle 48 ore.

Art. 5 Corrispettivi e fatturazione.

5.1 Il corrispettivo che la Società dovrà corrispondere alla Struttura per le attività svolte è indicato nell'allegato 1

5.2 La fatturazione delle attività svolte dalla Struttura verrà inviata a conclusione degli accertamenti programmati.

5.3 Il pagamento dovrà avvenire secondo gli accordi meglio indicati nell'allegato 1, da intendersi parte integrante del presente contratto.

Art. 6 Cessione del contratto.

6.1 La cessione del presente contratto è espressamente vietata.

Art. 7 Clausola di riservatezza.

7.1 I dati, le notizie, le informazioni attinenti ai metodi di produzione, all'organizzazione, anche commerciale, così come ogni notizia riguardante sia la Struttura che la Società dovranno essere considerati assolutamente riservati.

7.2 Sia la Struttura che la società sono tenute, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con diligenza qualificata, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

7.3 In alcun modo la Società sarà autorizzata a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali in qualsiasi modo apprese o ricevute, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel



trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra notizia e informazione inerente la Struttura e/o all'attività della predetta o a questa anche indirettamente riconnessa.

7.4 Vengono comprese nelle informazioni soggette a vincolo di riservatezza le notizie afferenti le caratteristiche tecniche ed economiche gli aspetti organizzativi e metodi di espletamento dei servizi della Struttura, nonché le informazioni aziendali segrete non correlate all'attività d'impresa in senso stretto.

7.5 Sia la Struttura che la Società si impegnano a mantenere riservate e a non divulgare tutte le notizie e informazioni relative anche dopo la cessazione del Contratto.

Art. 8 Concorrenza sleale-risarcimento danno.

8.1 Dato atto che i nominativi dei Medici Competenti sono forniti dalla Struttura alla Società, quest'ultima, in caso di recesso-risoluzione del Contratto, si impegna sin d'ora a non contattare e nominare direttamente i medici competenti collaboratori della Struttura, costituendo tale comportamento, anche per espressa volontà delle parti contraenti, atto di concorrenza sleale, pena il risarcimento del danno.

Art. 9 Clausola risolutiva espressa.

9.1 La Struttura, ha la facoltà di dichiarare il presente contratto risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in caso di violazione da parte della Società: di violazione del divieto di cessione del contratto (art. 6, 6.1); violazione dell'obbligo di riservatezza (art. 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5); violazione del divieto di concorrenza sleale (art. 8, 8.1); violazione del D. Lgs. 231/2001 (art.11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4).

9.2 Al verificarsi di una delle ipotesi previste all'art. 9.1), la risoluzione del presente contratto avverrà di diritto nel momento in cui la Società dovesse ricevere comunicazione a mezzo e-mail pec o RACC. A/R da parte della Struttura contenente sia la descrizione della contestazione che l'espressa previsione di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.

Art. 10 Privacy.

10.1 Nel presente articolo, per "Disciplina in materia di protezione dei Dati personali" s'intendono: (i) il Regolamento generale dell'UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, nonché della libera circolazione di tali Dati; (ii) il D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018; (iii) ogni ulteriore legge, atto avente forza di legge e/o regolamento in materia di protezione dei dati personali applicabile.

10.2 Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. n. 101/2018, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del



presente contratto, sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili, salvo quanto espressamente dedotto al successivo paragrafo 10.3.

10.3 Le parti si danno reciprocamente atto ed acconsentono alla sottoscrizione, successiva alla firma del contratto, di apposita scrittura integrativa (c.d. Addendum, vedasi All. 4) ove verranno regolamentati i rapporti di responsabilità del trattamento dei dati dei dipendenti tra la Struttura e la Società.

Art. 11 D. Lgs. 231/2001.

11.1La Società dichiara espressamente di essere a conoscenza dei precetti e del contenuto del D.Lgs.231/2001 e si obbliga a non commettere né agevolare comportamenti che possano sostanziare uno o più reati previsti dal D.Lgs.231/2001.

11.2La Società dichiara espressamente di essere consapevole che la Struttura ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 e un Codice Etico, in attuazione di quanto previsto dal D.lgs.231/2001, volti a prevenire il rischio di verifica dei reati indicati nel citato Decreto e nella normativa ad esso collegata.

11.3La Società nell'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto, si impegna a prendere visione del Codice Etico e del Modello pubblicati sul sito internet della Struttura all'indirizzo <https://centrodimedicina.com/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo/>, e si obbliga a rispettare le regole generali di comportamento ivi statuite.

11.4La Società dichiara che non è attualmente imputato in procedimenti penali per responsabilità amministrativa in relazione a reati ex D.lgs.231/2001 né nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs.231/2001.

Art. 12 Norme di rinvio.

12.1 Per quanto non espressamente previsto dal contratto e dalle presenti condizioni generali si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge che regolano la materia.

Art. 13 Foro competente.

13.1 Le parti convengono che qualsiasi controversia afferente all'interpretazione, l'attuazione e l'esecuzione presente contratto sia devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Treviso, con esplicita esclusione della competenza concorrente degli altri fori previsti dalla legge.

Allegato n. 1:Listino

Allegato n. 2: Addendum esplicativo sull'utilizzo del gestionale azienda messo a disposizione da CDM per l'azienda (il documento verrà inviato dopo la firma del contratto);



Allegato n. 3: Addendum esplicativo sull'utilizzo del gestionale azienda messo a disposizione da CDM per il dipendente dell'azienda (il documento verrà inviato dopo la firma del contratto);

Allegato n. 4: Addendum privacydell'azienda (il documento verrà inviato assieme alla nomina dopo la firma del contratto);

Letto, confermato e sottoscritto.

Treviso li

Centro di Medicina S.p.a.

Il legale rappresentante pro tempore.

Centro di Medicina S.p.A.
Fratelli Conegliano
V.le Venezia, 91 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438.66191 - Fax 0438.661950
C.F. e P. IVA 03438220265

Il legale rappresentante pro tempore




Dato atto che tutte le clausole del presente contratto (ossia ciascun articolo, comprensivo dei sotto numeri) sono state oggetto di specifica contrattazione e negoziazione, nondimeno le parti dichiarano, ex artt.1341 e 1342 c.c., di approvare specificamente le seguenti clausole:

Durata del contratto, tacito rinnovo e recesso- risoluzione-inscindibilità tra recesso e/o risoluzione dal presente contratto e disdetta-rinuncia dall'incarico di Medico Competente (art. 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,4.6); divieto di cessione del contratto (art. 6, 6.1) Clausola di riservatezza (art. 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5); Concorrenza sleale-risarcimento danno (art. 8, 8.1);Risoluzione di diritto del contratto (art. 9. 9.1, 9.2); Privacy-trattamento dati-clausola di adeguatezza (art. 10, 10.1, 10.2, 10.3); D.Lgs. 231/2001(art.11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4);Foro competente (art. 13, 13.1).

Centro di Medicina s.p.a.

Il legale rappresentante pro tempore.

Centro di Medicina S.p.A.
Fratelli Conegliano
V.le Venezia, 91 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438.66191 - Fax 0438.661950
C.F. e P. IVA 03438220265

Il legale rappresentante pro tempore




